Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 27 febbraio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **884.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in radiologia.

Dopo l'art. 137 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in radiologia di cui all'art. 77.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 138. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di 5 per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica.

Art. 139. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di 4 anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicata alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali, connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connesse;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reperti radiologici;

e) radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;

2) fondamenti generali di radioterapia fisica;

3) istopatologia speciale dei tumori;

4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) tecnica e metodica radioterapica;

6) dosimetria;

7) clinica radioterapica;

8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) dimostrazioni di casistica clinica;

f) medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;

2) strumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;

3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) radioterapia metabolica;

6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro miglior svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ed istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso.

1° *Anno* (tronco-comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (1).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (2);
radioterapia e terapia fisica (1).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (3);
radioterapia e terapia fisica (2);
medicina nucleare (1).

4° *Anno*:

radioterapia e terapia fisica (3);
medicina nucleare (2).

Art. 140. — La durata dei singoli corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ed esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendenti:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche sono così distribuiti nei 3 anni di corso:

1° *Anno* (tronco-comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (1).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (2).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (3).

Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Art. 141. — Le tasse di iscrizione e di frequenza sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	6.000
tassa annnuale di iscrizione	»	60.000
soprattassa esami di profitto	»	7.000
soprattassa esame di diploma	»	3.000
tassa annuale per fuori corso	»	50.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1975, n. **885.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal Centro internazionale genti e culture della compagnia di Gesù, al prezzo di L. 80.000.000, un immobile costituito da un appezzamento di terreno con entrostante fabbricato di tre piani fuori terra, sito in Torino, via Monti n. 43, angolo via Chiabrera n. 7, censito al nuovo catasto edilizio urbano alle partite 31143, foglio 185, n. 369, sub 1 ed alle particelle 78070, foglio 185, n. 369, sub 2, da destinare a sede di una casa di riposo per ciechi.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1975, n. **886.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Agrigento ad acquistare un immobile.

N. 886. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Agrigento viene autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Gaetana Fanara, al prezzo di L. 2500 a mq, un appezzamento di terreno di mq 33.200 circa, sito in comune di Favara (Agrigento), contrada S. Benedetto, e distinto al nuovo catasto terreni al foglio 11, particella 38 della partita 6904, destinato alla costruzione di un centro commerciale all'ingrosso.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1976.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Silvi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1975, col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Silvi (Teramo) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Giustino Di Santo;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario stante l'impossibilità dello stesso ad attendere alle funzioni commissariali per motivi di salute;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Attilio Siani è nominato commissario straordinario del comune di Silvi (Teramo) in sostituzione del dott. Giustino Di Santo con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1976

LEONE

GUI

(2259)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Poggiomarino, cui la legge assegna trenta membri, si è prodotta da alcuni mesi una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1975.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1974, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Napoli del comitato regionale di controllo, con atto del 5 novembre 1974, diffidava quell'amministrazione comunale a provvedere al suddetto adempimento a scanso dei provvedimenti sostitutivi previsti dal citato art. 4 della legge n. 964 del 1969.

Il consiglio comunale si riuniva, su convocazione della giunta municipale, il giorno 18 novembre 1974 ed in tale seduta il bilancio di previsione, messo ai voti, veniva approvato con 15 voti favorevoli.

La relativa deliberazione veniva annullata dal comitato regionale di controllo, con decisione in data 20 dicembre 1974, in quanto il bilancio, prevedendo mutui di scopo, andava approvato con la maggioranza qualificata, così come richiesto dall'art. 190 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, e come ha ritenuto il Consiglio di Stato in un recente parere.

La giunta municipale convocava il consiglio per il giorno 9 gennaio 1975, inserendo, fra l'altro, nell'ordine del giorno, nuovamente l'esame del bilancio di previsione per il 1975.

In data 7 gennaio 1975 il sindaco rassegnava le dimissioni delle quali, previo inserimento nell'ordine del giorno, il consiglio comunale prendeva atto nell'adunanza del 9 gennaio 1975, senza peraltro, procedere all'esame degli ulteriori argomenti.

Il prefetto di Napoli, riscontrata l'inadempienza da parte del consiglio comunale di Poggiomarino del tassativo obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge con grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1975 entro i termini tassativi fissati dall'art. 4, della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tale carenza ha, in effetti, confermato la esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 31 ottobre 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Luigi Caporaso.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 31 ottobre 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Caporaso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1976

LEONE

GUI

(2260)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1975.

Determinazione della quota da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali per il biennio 1976-77.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Viste le leggi 6 ottobre 1950, n. 835 e 29 marzo 1956, n. 277;

Visto l'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1973, con il quale è stata determinata la quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato per il periodo 1° gennaio 1974-31 dicembre 1975;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il biennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, nella misura del 15 % calcolata indipendentemente dalla quota da riservare alle aziende industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835, 29 marzo 1956, n. 277 e 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni debbano essere effettuate dall'Ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle amministrazioni dello Stato ed agli enti parastatali di autorizzare l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi a dare in sub-appalto, in tutto o in parte, la esecuzione delle forniture assunte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Presidente: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 95

(2048)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1974.
Nuova pianta organica del ruolo della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1972, con il quale, in applicazione dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state specificate le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive dei funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile;

Visto l'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 360, il quale stabilisce che ai funzionari di pubblica sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e al penultimo comma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che in conseguenza di quanto stabilito dalla citata legge 14 agosto 1974, n. 360, occorre rideterminare le dotazioni organiche del ruolo della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

In conseguenza dell'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 360, la pianta organica del ruolo della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza, stabilita con il decreto interministeriale 12 dicembre 1972, è modificata come appresso:

Parametro	Ruolo della carriera direttiva dei funzionari di P.S.	Organico
530 487 455 426 387	Vice questore aggiunto	389
307	Commissario capo	1.196
257 190	Commissario	
	Totale . . .	1.585

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1974

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1975
Registro n. 8 Interno, foglio n. 204

(1569)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1975.
Classificazione tra le statali di due strade in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 2239 del 7 agosto 1974, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S., riconoscendo la necessità di variare l'itinerario della strada statale n. 121 « Catanese », ha chiesto la statizzazione delle strade provinciali n. 14 (dalla strada statale n. 121 al bivio di S. Caterina-Marianopoli stazione) e la n. 40 (da tale stazione alla suddetta strada statale presso la stazione Villalba) e la conseguente declassificazione a provinciale del tratto sotteso;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Caltanissetta, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 29 ottobre 1971, n. 1190, 12 novembre 1974, n. 684 e 11 marzo 1971, n. 255;

Ritenuto, quindi, che si può accogliere l'anzidetta proposta dell'A.N.A.S., per quello che concerne la statizzazione delle citate strade provinciali, mentre per la declassificazione del tratto sotteso non occorre alcun provvedimento applicandosi l'art. 6 della suindicata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade provinciali n. 14 e n. 40 di cui alle premesse sono classificate statali ed entrano a far parte dell'itinerario della strata statale n. 121.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 1° aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1439)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Imeg, ex Società marmi e graniti d'Italia, stabilimenti di Viareggio, località Rocchino, Avenza di Carrara e Baveno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Imeg, ex Società marmi e graniti d'Italia, stabilimenti di Viareggio, località Rocchino (Lucca), Avenza di Carrara e Baveno (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Firenze e Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Imeg, Società marmi e graniti d'Italia, stabilimenti di Viareggio, località Rocchino (Lucca), Avenza di Carrara e Baveno (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2177)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Saip, in Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Saip di Terni, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Saip di Terni.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2175)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Stella, in Casalgrande.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Ceramica Stella di Casalgrande (Reggio Emilia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Stella di Casalgrande (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2176)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per la applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona Eremo Botte;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Reggio Calabria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un belvedere che offre visuali sommamente pittoresche sulla costa calabra e sullo stretto che ha ondulato dalla tipica vegetazione dei luoghi, costituita in prevalenza da ulivi e querce;

Decreta:

La zona Eremo Botte sita nel territorio del comune di Reggio Calabria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal perimetro formato dall'asse della via Crocevia, fino all'intersezione con la linea mediana del Vallone Borrace, indi da detta linea mediana fino all'intersezione con la linea limite fra i fogli catastali 70 e 72, indi da detta linea limite fino all'intersezione con lo asse della strada comunale Pietra Storta indi dall'asse di detta strada fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Crocevia sopra detta (foglio catastale n. 70).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Reggio Calabria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della precitata legge.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione nell'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale* giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 29 gennaio 1976

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 2

Oggi 29 febbraio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

1) REGGIO CALABRIA:

(*Omissis*).

b) zona Eremo Botte.

(*Omissis*).

Prima dell'apertura della seduta l'ing. Mario Petraroli, capo dell'ufficio tecnico del comune di Reggio Calabria, per incarico ricevuto dal sindaco, illustra ai membri della commissione il nuovo piano regolatore della città di Reggio e conseguentemente lo sviluppo futuro in rapporto alla provincia, riguardo alla espansione edilizia urbana ed al piano agricolo. Ha poi trattato il problema della tutela paesaggistica nella zona di Eremo Botte e lungo la fascia tirrenica e jonica esponendo un pensiero espresso dalla civica amministrazione e cioè: porre dei vincoli per la tutela del paesaggio atti a non costituire un turbamento per le zone interessate in particolare per l'attività agricola considerando anche che il comune di Reggio è prevalentemente agricolo. A questo punto l'ing. Petraroli si allontana dalla sala delle riunioni e il presidente, alle ore 16,15, costatato il numero legale dei componenti la commissione dichiara aperta la seduta per discutere gli argomenti di cui al punto (1/*a-b-c-d*) dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Esaurita la discussione di cui al punto (1-*a*), si passa a discutere il punto (1/*b*) dell'ordine del giorno « Zona Eremo Botte ». Il vice presidente da lettura di quanto esposto dal vice presidente arch. Alessandro Degani nella seduta del 26 maggio 1966 e 12 dicembre 1967, condiviso all'unanimità dalla commissione.

L'arch. Degani chiarisce che sarebbe opportuno cogliere l'occasione per attuare una più chiara descrizione del confine a nord del presente vincolo, eliminando la linea ideale, già proposta e sostituendola con un confine ben più preciso e facilmente individuabile sul terreno. Pertanto la zona da proteggere viene così descritta:

zona di via Eremo Botte in comune di Reggio Calabria racchiusa nel perimetro formato dall'asse della strada comunale Crocevia sino all'intersezione col torrente Vallone Borrace, indi da un tratto del torrente stesso fino ai mappali 513 e 514 del foglio di mappa n. 70. Tratto di via Eremo Botte fino all'imbocco della stradella scorciatoia che porta alla piazzetta dell'Eremo,

detta strada scorciatoia, la strada comunale Botte, la strada comunale Caserta sino a ricongiungersi con la strada comunale Crocevia.

Tale zona ha particolare interesse pubblico in quanto costituisce un belvedere che offre visuali sommamente pittoresche sulla costa Calabra e sullo stretto che ha per sfondo il profilo della Sicilia. La zona inoltre possiede, un terreno ondulato, coperto dalla tipica vegetazione dei luoghi, costituiti in prevalenza di ulivi e querce. A questo punto interviene l'arch. Domenico Gimigliano, rappresentante dei professionisti, il quale propone che la tutela venga più estesa a monte comprendendo, fra l'altro, anche la Basilica Minore dell'Eremo. La commissione accoglie la richiesta del rappresentante dei professionisti arch. Gimigliano e, pertanto, la zona da proteggere risulta la seguente:

si propone la protezione di una parte degli immobili compresi nel foglio catastale n. 70. Precisamente, detta zona è delimitata dal perimetro formato dall'asse della via Crocevia fino all'intersezione con la linea mediana del Vallone Borrace, indi da detta linea mediana fino all'intersezione con la linea limite fra i fogli catastali 70 e 72, indi da detta linea limite fino alla intersezione con l'asse della strada comunale Pietra Storta, indi dall'asse di detta strada fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Crocevia sopra detta.

(*Omissis*).

(1735)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Isola del Liri.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'ampliamento del vincolo panoramico di Isola del Liri;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Isola del Liri;

Visto che le seguenti opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, sono state respinte: comune, U.I. della provincia, lanificio d'Ambrosio, società Cartiere meridionali, S.p.a. Forze idrauliche del Liri, Mazzetti Giulio ed Olga, Vitelli, Lecce e Manente, Feltrificio sul Liri;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le Cascatelle, ed il fiume Liri con i suoi bracci e le zone limitrofe fino al Giardino Massetti formano un complesso di cose aventi valore estetico e tradizionale; le loro acque, inoltre, inquadrate nelle zone e nel verde circostante costituiscono quadri naturali di pittoresca bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Isola del Liri ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal ponte Napoli sul Liri, il limite del vincolo segue lungo corso Roma fino a via Colle S. Lorenzo, prosegue lungo tale via, piazza Abate Pistelli e attraverso il vincolo V raggiunge via Cascata, indi via Nicolucci, via Palazzi fino all'altezza di vicolo della Mola, poi lungo vicolo della Mola e via G.B. Chigi Nobile interseca corso Roma, varca il braccio di destra del Liri sul Ponte Roma, costeggia via Maria escludendo palazzo Marzetti raggiunge e segue via Valcatoio e strada comunale Valcatoio fino al bivio strada comunale S. Sebastiano-strada comunale Remorice, poi con una retta congiungente il bivio strada comunale S. Sebastiano-strada comunale Remorice con la foce del fossetto proveniente dall'altezza della Madonna dei Fiori, e lungo tale fosso raggiunge la strada statale n. 82, segue indi tale strada, il viale Garibaldi ed i limiti del vincolo posto con decreto ministeriale 26 giugno 1958 fino al braccio di sinistra del Liri, prosegue lungo il Liri fino a piazza XX Settembre ed al ponte Napoli sul Liri.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Isola del Liri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 29 gennaio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Verbale n. 7

Oggi, 25 luglio 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) ISOLA DEL LIRI: ampliamento vincolo panoramico posto con decreto ministeriale 26 giugno 1958, zone della cascata Grande e Cascatelle.

(*Omissis*).

Alle ore 11 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1958, che sottopone a vincolo la zona della cascata Grande del Liri;

Visto che le Cascatelle, il fiume Liri con i suoi bracci e le zone loro circostanti fino al giardino Mazzetti formano tutto un complesso di cose aventi notevole valore estetico e tradizionale ed inoltre le acque, inquadrate nelle zone e nel verde circostanti, costituiscono quadri naturali di pittoresca bellezza;

Rilevata la necessità di tutelare le acque con la cornice che ne fa da suggestiva quinta;

All'unanimità propone di ampliare il vincolo della zona della cascata Grande nel comune di Isola del Liri, estendendolo alle zone del Liri e delle Cascatelle, racchiuse entro il seguente perimetro:

partendo dal ponte Napoli sul Liri, il limite del vincolo segue lungo corso Roma fino a via Colle S. Lorenzo, prosegue lungo tale via, piazza Abate Pistelli e attraverso il vicolo V raggiunge via Cascata, indi via Nicolucci, via Palazzi fino all'altezza di vicolo della Mola, poi lungo vicolo della Mola e via G. B. Chigi Nobile interseca corso Roma, varca il braccio di destra del Liri sul ponte Roma, costeggia via Maria ed escludendo Palazzo Marzetti raggiunge e segue via Valcatoio e strada comunale Valcatoio fino al bivio strada comunale S. Sebastiano-strada comunale Remorice, poi con una retta congiungente il bivio strada comunale S. Sebastiano-strada comunale Remorice con la foce del fossetto proveniente dall'altezza della Madonna dei Fiori, e lungo tale fosso raggiunge la strada statale n. 82, segue indi tale strada, il viale Garibaldi ed i limiti del vincolo posto con decreto ministeriale 26 giugno 1958 fino al braccio di sinistra del Liri, prosegue lungo il Liri fino a piazza XX Settembre ed al ponte Napoli sul Liri.

(*Omissis*).

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Forsidera S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Forsidera S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 29.991,50 di cui al Mod. *B*-Import n. 4459643 rilasciato in data 13 agosto 1974 dalla Banca nazionale dell'agricoltura per l'importazione di lamiera di ferro-acciaio di origine e provenienza Giappone.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna il 29 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di quarantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493073 del 3 dicembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla Ditta con l'istanza della banca non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativa a motivazioni di carattere commerciale (critica situazione del mercato con conseguente caduta delle vendite);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Forsidera S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5% di $ USA 29.991,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Ministro: DE MITA

(1805)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere Generoso Parmegiani, in Tivoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiere Generoso Parmegiani, in Tivoli, con effetto dal 17 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere Generoso Parmegiani, in Tivoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2173)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici, in Milano, stabilimento di Magenta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Laminati plastici, in Milano, stabilimento di Magenta (Milano), con effetto dal 3 febbraio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici, in Milano, stabilimento di Magenta (Milano), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2174)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1976.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza (Lucca), con effetto dal 12 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1973, 30 maggio 1974, 31 maggio 1974, 14 novembre 1974, 18 marzo 1975, 5 giugno 1975 e 6 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2172)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia (Novara), con effetto dal 3 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia (Novara), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bertiolo

Con decreto 16 ottobre 1975, n. 902/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di canaletta in comune di Bertiolo (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo alla partita speciale «Acque esenti da estimo» al foglio n. 10 confinante a nord col mappale 5 della superficie di mq 277 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 aprile 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1750)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 12 Industria, foglio n. 331, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal rag. Galli Lodovico, al fine di ottenere l'annullamento delle delibere 15 giugno 1973, n. 97 e 16 luglio 1973 adottate dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia.

(2068)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Media dei titoli del 20 febbraio 1976

Rendita 5 % 1935	97,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
» 5 % (Ricostruzione)	97 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,15
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	91,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,575
» 5,50 % » » 1968-83	82,25
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	83,45
» 6 % » » 1971-86	81,85
» 6 % » » 1972-87	81,20
» 9 % » » 1975	97,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,475
» poliennali 7 % 1978	95,55
» » 9 % 1979	98,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

N. 36

Media dei titoli del 23 febbraio 1976

Rendita 5 % 1935	97,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,35
» 5 % (Ricostruzione)	96,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,075
» 5 % (Città di Trieste)	93,225
» 5 % (Beni esteri)	91,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,525
» 5,50 % » » 1968-83	82,225
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	83,45
» 6 % » » 1971-86	81,85
» 6 % » » 1972-87	81,20
» 9 % » » 1975	97,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,375
» poliennali 7 % 1978	95,575
» » 9 % 1979	98,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Giancarlo Porru, nato a Cagliari il 28 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1924)

Il dott. Giovanni Nitti, nato a Mola di Bari il 6 agosto 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 7 settembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1925)

La dott.ssa Nina Antonietta Fragassi, nata a Orsara di Puglia (Foggia) il 21 luglio 1949, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 2 aprile 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1926)

Il dott. Lucio Pantano, nato a Isola del Liri (Frosinone) il 30 luglio 1951, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 dicembre 1974.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1927)

Autorizzazione all'istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 15 dicembre 1975, n. 15406/1.24.13, il presidente dell'istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta dal prof. Mario Bossolasco, di una apparecchiatura registratrice dei sondaggi ionosferici verticali del valore di L. 4.000.000

(1994)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Telecasa », in Napoli

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1976 la società cooperativa edilizia « Telecasa », in Napoli, costituita per rogito dottor Amedeo Sica, in data 17 luglio 1957, n. 46847 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Vincenzo Montuori.

(1997)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pietramelara alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Pietramelara (Caserta) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pietramelara (Caserta) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Governatore: BAFFI

(2117)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Governatore: BAFFI

(2118)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Sarzana

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 dicembre 1975, n. 3270, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Sarzana (La Spezia), adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1972, n. 94, concernente la destinazione a mercato ortoflorofrutticolo di un'area in località Pallodola.

Copia del suddetto decreto e relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(1999)

Variante al piano regolatore generale del comune di San Remo

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 dicembre 1975, n. 3268, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di San Remo (Imperia), adottata con deliberazione consiliare 7 giugno 1972, n. 226, concernente la specificazione del vincolo relativo ad un'area sita nella Valle del Torrente San Martino e per la destinazione della Villa Mercede e del parco ad attrezzature pubbliche.

Copia del suddetto decreto e relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(2000)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Albinea

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 4232 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 182/91 nella seduta del 21 gennaio 1976), è stato approvato il piano regolatore del comune di Albinea (Reggio Emilia), adottato con deliberazione consiliare 7 aprile 1973, n. 38.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1833)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione di documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visti la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 8 ottobre 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1974, che stabilisce, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esame, a undici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti:

a) due sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di segretario capo, segretario principale o equiparata, in possesso dei prescritti requisiti:

b) uno è riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1974, n. 370, ai laureati in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Detti posti riservati, se non ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio, abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica o del diploma di laurea in chimica o in fisica ovvero del diploma di laurea in discipline nautiche rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Sono ammessi, inoltre, i laureati in ingegneria di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *C*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministra-

zione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione (per i soli candidati laureati in ingegneria);

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *A* e *B*).

I laureati in discipline nautiche dovranno sostenere le prove di esame sulle materie comprese nel programma di cui all'allegato *B*. Tutti gli altri aspiranti sosterranno le prove di esame sulle materie comprese nel programma di cui allo allegato *A*.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo, nei giorni 24 e 25 maggio 1976 alle ore otto, presso la sala conferenze della stazione ferroviaria «Roma Termini», via Giolitti n. 34.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopraindicati presso la suddetta sede per sostenere dette prove.

I candidadi che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o

presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovanno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno copia integrale dello stato matricolare rilasciata dalla amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani o le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati produrranno in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*, *n*), ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*), ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorra tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizoni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso del diploma di specializzazione postuniversitaria in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno anche l'originale o copia autentica del predetto diploma, in competente bollo;

2) diploma originale, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria o copia autentica dei medesimi (per i soli candidati laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenzali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'articolo 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di

lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dall'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quelli di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) diploma originale comprovante il superamento dello esame di stato per l'esercizio della professione (per i soli candidati laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodi di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 9 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 400

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME PER I LAUREATI IN INGEGNERIA, IN CHIMICA O IN FISICA

PROVE SCRITTE

A) *Elettrotecnica ed elettronica*:

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motori a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Raddrizzatori - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformate di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenza, immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onda elettromagnetiche.

7) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

8) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radioattivo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione su suolo sferico - Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione dell'onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

10) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

11) Teoria generale di circuiti oscillanti - Frequenze di risonanza e costante di tempo.

12) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe A-B-C e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori a impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

13) La reazione positiva - Oscillatori - Multivibratori.

14) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

15) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema Giorgi - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

16) Misure del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo elettromagnetico.

B) *Comunicazioni elettriche e tecnica di trasmissione*:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Rumore e distorsione.

4) Trasmissione telegrafica a grande distanza; sistemi e correnti vettrici; trasmissioni su linee aeree, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali.

5) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica - Vari tipi di trasmissione telegrafica - Sistemi di telegrafia armonica - Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

6) Reti telefoniche urbane e interurbane, a commutazione manuale ed automatica.

7) Fondamenti di trasmissione delle immagini: fototelegrafia e televisione.

8) Trasmettitori radioelettrici: struttura generale, modulatori, amplificatori e potenza.

9) Ricevitori radioelettrici.

10) Antenne filiformi - Distribuzione della corrente - Antenne a cortina - Antenne rombiche Antenne per microonde - Nozione di guadagno e di area e efficace - Diagrammi di irradiazione.

11) Trasmissione telefonica su ponte radio e fasci multipli a media e grande capacità.

12) Descrizione e progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazione.

N.B. — L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione.

COLLOQUIO
(oltre le materie delle prove scritte)

1) Elementi della teoria dei controlli automatici: cenni sulla struttura dei sistemi e controlli automatici; cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico; generalità sulla automazione di processi operativi; cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici.

2) Elementi di contabilità di Stato.

3) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

4) Lettura e traduzione estemporanea dalla lingua inglese di brani di lettura tecnica.

5) Nozioni di legislazione sociale - Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME PER I LAUREATI IN DISCIPLINE NAUTICHE PRESSO L'ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI.

PROVE SCRITTE

A) *Elettrotecnica ed elettronica*:

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motori a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Raddrizzatori - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformate di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenza, immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onda elettromagnetiche.

7) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione di un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

8) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radioattivo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione su suolo sferico - Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione dell'onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

10) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenza.

11) Teoria generale dei circuiti oscillanti - Frequenze di risonanza e costante di tempo.

12) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe A-B-C e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori a impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

13) La reazione positiva - Oscillatori, multivibratori.

14) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

15) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema Giorgi - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.
16) Misure del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo elettromagnetico.

B) *Tecnica delle telecomunicazioni*:

1) Teoria dell'informazione: principi fondamentali - Digitalizzazione nella trasmissione delle informazioni.
2) Cenni sulla teoria della trasmissione telefonica e telegrafica - Cenni sulla teoria del traffico telefonico e telegrafico.
3) Guadagno ed area efficace delle antenne - Impedenza di ingresso delle antenne - Diagrammi di irradiazione delle antenne; metodi per la determinazione della distribuzione del campo di un'antenna - Antenne in prossimità dei conduttori - Allineamenti direttivi di antenne - Antenne a telaio - Riflettori parabolici trombe - Rumorosità delle antenne - Misure sulle antenne.
4) Radiotrasmettitori: Costituzione e funzionamento - Radiotrasmettitori telegrafici e telefonici AM e FM. Criteri di collaudo.
5) Radioricevitori: costituzione e funzionamento - Radioricevitori telegrafici e telefonici AM e FM. Criteri di collaudo.
6) Misure sui radiotrasmettitori.
7) Misure sui radioricevitori.
8) Misure di trasmissione, guida d'onde; cavi coassiali: misura dei parametri dell'impedenza - Carte di Smith.
9) Fondamenti di trasmissione delle immagini - Fototelegrafia - Televisione.
10) Trasmissione di un segnale attraverso una rete elettrica, distorsione e rumore.
11) Tecnica Radar.
12) Nozioni sui satelliti artificiali di T.L.C.
13) Cenni sulla commutazione elettromeccanica ed elettronica.

N.B. — L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione.

COLLOQUIO
(oltre le materie delle prove scritte)

1) Cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici e analogici.
2) Oceanografia e misure oceanografiche - Attrezzature e metodi di posa.
3) Ricerca e individuazione dei guasti nelle linee di telecomunicazioni aeree e nei cavi a coppie simmetriche e coassiali ed in cavi sotterrati e sottomarini.
4) Elementi di contabilità di Stato.
5) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.
6) Lettura e traduzione estemporanea dalla lingua inglese di brani di letteratura tecnica.
7) Nozioni di legislazione sociale - Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

ALLEGATO *C*

Schema di domanda
(da redigere in carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo e data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tab. *B*, di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevaziane del limite massimo di età perchè . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);
d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . in data . .;
e) di essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . . (5);
f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (6);
g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;
h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma . . . . (8)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi, il nome seguito dal cognome del marito.
(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.
(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.
(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.
(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.
(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1297)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di sei allievi all'Accademia di sanità militare interforze per il servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 241, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di novantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze di cui sei posti per il 1° anno del corso del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1975, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1975, con il quale il capitano di vascello (MD) in s.p.e. Alfano Achille ed il ten. col. vet. in s.p.e. Pellegri Formentini Umberto sono stati sostituiti, rispettivamente dal 24 e dal 30 settembre 1975, dal capitano di fregata (MD) in s.p.e. Muscarà Marcello e dal ten. col. vet. in s.p.e. Lenci Ennio nell'incarico dei membri della predetta commissione;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di sei allievi al corso del servizio veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1975, citato nelle premesse:

1. Appicciutoli Vincenzo (nato il 28 settembre 1956) . punti 22,00
2. Reitano Marco (nato il 19 giugno 1956) » 21,00
3. Nardi Daniele (nato l'8 febbraio 1956) . » 19,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i candidati nell'ordine sopra riportato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 226

(2128)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione di tre ufficiali all'8° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 121, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali all'8° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1975, registro n. 6 Difesa, foglio n. 298, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrice ed esaminatrice del concorso innanzi citato;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1975, concernente la sostituzione del prof. Andresciani Venanzio con il prof. Liotta Rosario nell'incarico di membro, per l'esame di fisica generale, della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1975, con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito del concorso indetto con il sopracitato decreto ministeriale 19 luglio 1974;

Considerato che il s.ten.a. cpl. congedo Pesce Antonio ed il s.ten.S.Te.T. cpl. 1ª nom. Caramia Claudio, dichiarati vincitori del concorso indetto con il succitato decreto ministeriale 19 luglio 1974 per i due posti riservati ai giovani laureati, non hanno prodotto i documenti prescritti dal bando di concorso, rinunciando alla nomina a tenenti in s.p.e. nel ruolo normale dell'Arma del genio;

Decreta:

Articolo unico

Il s.ten.S.Te.T. congedo Ricci Antonio, classificatosi con punti 50,968 al 3° posto della graduatoria relativa ai giovani laureati, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1975, citato nelle premesse, è dichiarato vincitore del concorso per l'ammissione all'8° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 119

(1836)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami teorico-pratici, a cinquanta posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre stesso anno, registro n. 25, foglio n. 361, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 23 settembre 1975, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Miconi dott. Renzo, dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato.

Componenti:

Danieli dott. Giovanni, dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato;

Cipresso dott. Antonio, dirigente superiore del sopraindicato ruolo;

Vincenzi dott. Mario, dirigente superiore nel suddetto ruolo in pensione;

Tonellato rag. Rino, primo dirigente nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Filippo Raffa, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti la commissione predetta saranno corrisposti, ove competano, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La relativa spesa farà carico al cap. 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 27

(1811)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei primari di gastroenterologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1971, concernente l'elenco dei primari di gastroenterologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Accertato che, al n. 30 del citato elenco, è stato erroneamente indicato come « Gabrielli Luigino » il nominativo del dott. « Gabbrielli Luigino »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione,

Decreta:

Al n 30 dell'elenco dei primari di gastroenterologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 20 novembre 1971, leggasi « Gabbrielli Luigino » anzichè « Gabrielli Luigino ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1698)

Rettifica all'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1972, concernente l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Accertato che i dati anagrafici relativi al dott. Lamacchia Giuseppe incluso al n. 403 del citato elenco sono stati erroneamente indicati, in quanto lo stesso è nato a « Matera il 10 febbraio 1912 » e non a « Matera il 10 ottobre 1912 »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 404 dell'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1972, leggasi « Lamacchia Giuseppe, nato a Matera il 10 febbraio 1912 » anzichè « Lamacchia Giuseppe, nato a Matera il 10 ottobre 1912 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 25 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1697)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di oculistica;
due posti di assistente di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documeneti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000 (allegare alla domanda la quietanza comprovante il pagamento al tesoriere dell'ente: Banco di Napoli).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli, via Cardarelli,

(2241)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(2242)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 dicembre 1975, n. 500, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(2187)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza, pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona) - tel. 80245.

(2243)

OSPEDALE DI SORESINA E CASTELLEONE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

In esecuzione della deliberazione commissariale 21 gennaio 1976, n. 16, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soresina (Cremona), via Robbiani, 6 - tel. 0374/3003.

(2191)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione commissariale 12 gennaio 1976, n. 7, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soresina (Cremona), via Robbiani, 6 - tel. 0374/3003.

(2192)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G.B. GIUSTINIAN» DI VENEZIA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 8 settembre 1975, n. 473 e 9 ottobre 1975, n. 539, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia.

(2188)

OSPEDALE CIVILE «A. PUGLIESE» DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia patologica;

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto di radiodiagnostica;

un posto di aiuto del centro cardioreumatologico;

un posto di aiuto di malattie infettive con specializzazione in pediatria;

cinque posti di aiuto chirurgo e cinque posti di aiuto medico del pronto soccorso;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di oculistica;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina nucleare;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radioterapia con alta energia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di microbiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di virologia;

un posto di assistente di ematologia;

due posti di assistente di otorinolaringoiatria;

tre posti di assistente di ortopedia;

due posti di assistente di medicina generale;

sette posti di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di nefrologia ed emodialisi;

un posto di assistente di odontostomatologia;

un posto di assistente di dermatologia;

un posto di assistente di neuropsichiatria infantile;

due posti di assistente di pediatria;

due posti di assistente di neurochirurgia;

due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2184)

OSPEDALE «V. DELL'ERBA 1807-1883» DI CASTELLANA GROTTE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo c/c postale n. 13/3770 intestato all'ente).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(2183)

PIO ISTITUTO «S. SPIRITO» ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorso a quattordici posti di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattordici posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovrintendenza sanitaria dell'ente in Roma, borgo S. Spirito, 3.

(2186)

OSPEDALE CIVILE «G.G. GENTILONI» DI FILOTTRANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 settembre 1975, n. 44, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Filottrano (Ancona), via Don Minzoni - tel. 70160.

(2182)

OSPEDALE CIVILE «S. RINALDI» DI PESCINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 novembre 1975, n. 402, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescina (L'Aquila).

(2185)

OSPEDALE CIVILE «S. SALVATORE» DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente di dermatologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 dicembre 1975, n. 763, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale intestato alla tesoreria dell'ente: Cassa di Risparmio dell'Aquila).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila - tel. 24441-2-3-4-5-6-7-8.

(2189)

OSPEDALE «D. FILOMUSI» DI TOCCO DA CASAURIA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

In esecuzione della deliberazione commissariale 31 ottobre 1975, n. 683, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara) - tel. 880503 - 880287-8.

(2190)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1975, n. 43.

Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, recante nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati e invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80 %, è corrisposto un assegno mensile di L. 48.000 ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80 % e che abbiano titolo alla pensione sociale di cui all'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ovvero alla pensione di inabilità e agli assegni mensili, previsti dallo art. 5 della predetta legge, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e L. 48.000 ».

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'art. 4 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi civili che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 e inferiore all'80 %, che fruiscano dell'assegno assistenziale statale di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge 3 giugno 1975, n 160, nonchè della pensione sociale di cui all'art. 3 della predetta legge, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e L. 40.000 ».

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 all'art. 6 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è aggiunto il seguente nuovo secondo comma:

« Hanno diritto all'assegno mensile di cui all'art. 4 coloro che posseggono redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare non superiore a L. 520.000 annue e, se coniugati, un reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a L. 2.500.000 ».

Art. 5.

I limiti di reddito di L. 455.000 annue e di L. 2.000.000 annue, previsti nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, sono aumentati dal 1° gennaio 1975, rispettivamente, a L. 624.000 e a L. 2.500.000.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'art. 7 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Agli inabili civili nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia stata accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell'importo massimo di L. 50.000 mensili.

L'indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 e che non posseggano redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'importo medesimo, per un ammontare non superiore a L. 1.274.000 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 3.800.000.

A coloro che abbiano redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore a L. 1.274.000 annue, l'indennità di cui sopra è corrisposta in misura pari alla differenza tra il suddetto importo e l'ammontare del trattamento fruito ».

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 agli assegni mensili e alla indennità di assistenza domiciliare, previsti dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni I.N.P.S. di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

I limiti di reddito di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono annualmente aumentati dal 1° gennaio 1976 in misura pari allo aumento annuo degli importi dei trattamenti assistenziali medesimi.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 con deliberazione della giunta regionale, da adottare su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale entro il mese di febbraio di ogni anno, vengono fissati gli aumenti annui da applicare ai benefici assistenziali e ai limiti di reddito, previsti dalla presente legge, in attuazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni I.N.P.S. di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato con l'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'art. 8 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è sostituito dal seguente:

« L'accertamento del grado e della natura delle minorazioni invalidanti ed inabilitanti è demandato alla commissione sanitaria prevista dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 908.

L'esame dei ricorsi contro il giudizio espresso dalla predetta commissione sanitaria di prima istanza è demandato alla commissione sanitaria di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

I giudizi espressi dalle suddette commissioni, in sede di applicazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere utilizzati anche ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge e precedenti.

Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti delle commissioni sanitarie è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nella misura di L. 10.000 ».

Art. 10.

Il quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è abrogato.

Art. 11.

Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dello assessore alla sanità ed assistenza sociale, saranno attribuiti con decorrenza dal 1° gennaio 1975 i maggiori benefici, previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente legge, a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, già assistiti ai sensi della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40.

Art. 12.

Il maggiore onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 100 milioni, graverà sul cap. 750 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975, il cui stanziamento annuo è aumentato a lire 410 milioni, a decorrere dal corrente anno nonchè sul corrispondente capitolo di bilancio degli anni successivi.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 100 milioni sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 750. — Spese per assistenza integrativa regionale, agli inabili, mutilati e invalidi civili L. 100.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . L. 100.000.000

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle di Aosta.

Aosta, addì 12 dicembre 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. **44.**

Approvazione di maggiore spesa annua per l'applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35 e 6 agosto 1974, n. 31, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35 e 6 agosto 1974, n. 31, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante corresponsione di un « assegno di accompagnamento » ai ciechi civili, è approvata la maggiore spesa annua di lire cinquemilioni, a decorrere dall'anno finanziario 1975.

Art. 2.

A partire dall'anno finanziario 1975, è ridotta di lire cinque milioni annue la spesa per contributi per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 37 e 14 gennaio 1974, n. 2.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 751. — Spese per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35, 20 dicembre 1973, n. 37 e 6 agosto 1974, n. 31) . . . . . L. 5.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 756. — Contributi per l'estensione della assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 37 e 14 gennaio 1974, n. 2) . . . . L. 5.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. **45.**

Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30, e 8 novembre 1974, n. 38, recanti norme per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, a favore dei lavoratori autonomi della agricoltura, è approvata la maggiore spesa annua di lire diecimilioni, a decorrere dall'anno finanziario 1975.

Art. 2.

L'onere di diecimilioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 755 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 755. — Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta . . . . L. 10.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . L. 10.000 000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 46.

Aumento, limitatamente all'anno 1975, della spesa per la applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13 e 30 agosto 1974, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1975, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13 e 30 agosto 1970, n. 24, recanti provvidenze per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap 362 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 362. — Spese per la bonifica sanitaria del bestiame . . . L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) L. 200.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 47.

Aumento, per l'anno 1975, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1975, la maggiore spesa di lire ottocentomilioni per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore della agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 342 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 342. — Spese per interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura . . . . L. 800.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . . L. 800.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 48.

Aumento, per l'anno 1975, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1975, la maggiore spesa di lire duecentocinquantamilioni per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire ventimilioni sul cap. 365 e per lire duecentotrentamilioni sul cap. 373 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somme dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 365. — Contributi per pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e contributi per il pagamento di interessi su mutui concessi a cooperative agricole e associazioni di produttori agricoli (articoli 5, secondo comma, e 8, secondo comma, della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) . . . . L. 20.000.000

Cap. 373. — Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (articoli 5, primo comma, e 8, primo comma, della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) . . . . L. 230.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 250.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. **49**.

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. « Centrale Laitière d'Aoste ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. « Centrale Laitière d'Aoste », con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di lire duecentomilioni a reintegrazione del capitale sociale.

Art. 2.

L'onere di lire duecentomilioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 248, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

L'assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo ai sensi dello statuto della società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberanti della società stessa.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 248. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della S.p.a. « Centrale Laitière di Aoste » . . . . L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 200.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. **50**.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. **51**.

Aumento, per l'anno 1975, delle spese previste dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, recante norme per l'assegnazione gratuita dei libri scolastici di testo agli alunni della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1975, la maggiore spesa di lire trentamilioni per l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Il limite di spesa previsto dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, è conseguentemente aumentato fino all'importo di lire trecentotrentamilioni.

Art. 2.

L'onere di lire trentamilioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 654 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 6 della parte entrata del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 6. — Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 3, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . L. 30.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 654. — Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria . . L. 30.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. **52.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, concernente norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:

a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) dalle entrate per attività ambulatoriali e per attività spedalizzata prestata ai soggetti che non hanno diritto alla assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 dello stesso decreto-legge;

c) dai proventi derivanti da azioni di rivalsa o surroga e da forme supplementari di trattamento alberghiero nonchè da ogni altro provento spettante all'ente ospedaliero regionale a qualsiasi titolo e non vincolato a destinazione specifica;

d) dall'eventuale apporto integrativo della Regione da determinarsi con appositi provvedimenti legislativi.

L'ente ospedaliero verserà alla Regione, entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre, l'ammontare dei proventi riscossi per le causali di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), nonchè ogni altro provento spettante allo ente a qualsiasi titolo detratte le quote di competenza del personale medico, per l'attività libero professionale nei limiti massimi stabiliti dall'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386 ».

Art. 2.

Dopo l'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis*. — In sede di prima attuazione della presente legge e in attesa dell'emanazione delle norme di cui al precedente art. 5, le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio dell'ente ospedaliero regionale limitatamente per lo anno 1976 saranno impartite con deliberazioni della giunta regionale ».

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1975 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

PARTE ENTRATE

Cap. 192. — Proventi derivanti alla Regione per assistenza ospedaliera in applicazione dello art. 1, lettere *b*), *c*), *d*), della legge regionale n. 52 del 29 dicembre 1975 . . . . L. 900.000.000

Cap. 193. — Accantonamento fondi per assistenza ospedaliera a termine dell'art. 3, lettera *g*), della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4 » 300.000.000

PARTE SPESE

Cap. 155. — Erogazione proventi derivanti alla Regione per assistenza ospedaliera in applicazione dell'art. 1, lettere *b*), *c*), *d*), della legge regionale n. 52 del 29 dicembre 1975 . . . L. 900.000.000

Cap. 156. — Erogazione disponibilità del fondo di accantonamento in applicazione dell'art. 3 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4 . . L. 300.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. **53.**

Concessione di contributi annui al comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione al comune di Aosta, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di lire duecentounmilione, per la durata di anni venti, a decorrere dal corrente anno finanziario, a titolo di intervento regionale nelle spese relative a lavori di pubblica utilità da eseguire dal predetto comune d'intesa con la giunta regionale, nonchè per interventi di interesse generale gravanti sul bilancio della città di Aosta.

Art. 2.

I contributi annui di cui al precedente articolo saranno concessi dalla giunta regionale e saranno versati alla tesoreria del comune di Aosta oppure, a richiesta del comune stesso, direttamente ad istituti di credito, casse di risparmio o enti finanziatori in caso di finanziamenti concessi al comune di Aosta mediante accensione di mutui passivi o sconto dei contributi annui regionali previsti all'articolo precedente.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a stabilire le modalità necessarie per la esecuzione della presente legge.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 240 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa dello stesso bilancio e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi fino all'anno 1994.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 240. — Contributi al comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale . . . L. 201.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 201.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 54.

Concessione di contributi a comuni ed a consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici da adibire al servizio di sgombro della neve sulle strade comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere l'ammodernamento del servizio di sgombro della neve sulle strade comunali, è autorizzato l'intervento finanziario della Regione nelle spese per l'acquisto di appositi mezzi meccanici sgombroneve da parte di comuni e di consorzi di comuni.

L'intervento finanziario della Regione è attuato mediante la concessione di contributi ai comuni nella misura del 50 % ed ai consorzi di comuni nella misura del 70 % delle spese di acquisto dei mezzi meccanici sgombroneve.

Art. 2.

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli enti interessati debbono presentare domanda all'assessorato regionale dei lavori pubblici, precisando le caratteristiche dei mezzi da acquistare ed allegando i preventivi di spesa delle ditte fornitrici, nonchè una relazione dalla quale risulti come sarà finanziata la spesa non coperta dall'intervento finanziario richiesto e la disponibilità di locali idonei per il deposito dei mezzi meccanici.

L'assessorato regionale dei lavori pubblici risponderà ai comuni richiedenti entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 3.

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione del consiglio regionale e della giunta regionale, secondo la rispettiva competenza di spesa, previo parere favorevole dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e sono erogati ad avvenuto acquisto, collaudo ed immatricolazione del mezzo meccanico.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata una spesa annua massima di lire 50 milioni per la durata di anni tre, a decorrere dall'anno 1975, il cui onere gravera sul cap. 566 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1976 e 1977.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 566. — Contributi a comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombro della neve . . . . L. 50.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 50.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 55.

Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge la regione autonoma della Valle di Aosta dà attuazione alle direttive del consiglio delle Comunità europee numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972, tenuto conto della situazione economica e delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole del suo territorio.

L'adattamento alla situazione regionale delle suddette direttive verrà definito con apposito provvedimento legislativo da presentarsi al consiglio regionale entro l'anno 1976.

La legge ha lo scopo di promuovere il miglioramento dei redditi, delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola mediante l'ammodernamento delle strutture produttive, il miglioramento della preparazione tecnica, economica e amministrativa degli addetti all'agricoltura.

Art. 2.

L'obiettivo di reddito è il raggiungimento di una remunerazione del lavoro agricolo comparabile con quello degli addetti ai settori extra-agricoli della Regione.

Il precitato reddito comparabile è realizzato attraverso la attuazione di piani di sviluppo aziendali o interaziendali che consentano una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione.

I piani di sviluppo aziendale devono perseguire gli obiettivi fissati dalla politica agraria regionale, essere conformi con la programmazione economica regionale e rispondere alle direttive indicate nei successivi articoli.

Art. 3.

Le funzioni tecniche, di istruttoria delle domande di raccolta degli elementi e statistiche inerenti all'applicazione delle direttive comunitarie sono esercitate dall'assessorato dell'agricoltura e foreste, che vi provvede mediante il servizio agrario. Le funzioni amministrative e finanziarie sono affidate all'assessorato delle finanze.

Per l'espletamento delle funzioni indicate nel primo comma relative all'applicazione della presente legge e delle direttive comunitarie, l'assessorato dell'agricoltura e foreste può avvalersi del proprio personale tecnico, amministrativo, d'ordine centrale e periferico, ivi compreso quello di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15, quest'ultimo limitatamente alla informazione socio-economica e alla qualificazione professionale di cui alla direttiva n. 72/161.

Spetta all'assessorato dell'agricoltura e foreste:

accertare l'esistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti previsti dalle direttive comunitarie;

approvare i piani di sviluppo aziendali e interaziendali, istruire le relative pratiche; entro novanta giorni dalla presentazione dei piani di sviluppo si dovrà concludere la istruttoria con l'approvazione o il rigetto del piano stesso;

vigilare sulla attuazione dei piani di sviluppo;

proporre alla approvazione della giunta regionale ulteriori ed eventuali norme procedurali che si rendessero necessarie per una corretta applicazione della presente legge;

proporre alla giunta regionale per l'approvazione da parte del consiglio eventuali priorità nella erogazione degli aiuti previsti dalle direttive comunitarie;

assicurare una assistenza nella divulgazione delle norme comunitarie con particolare riguardo alla formulazione dei piani di sviluppo.

Art. 4.

I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali devono consentire, in senso generale, il raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono le tre direttive C.E.E. sulla riforma agraria. In particolare, i piani stessi devono essere conformi agli indirizzi di politica agraria sottoindicati e consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati negli indirizzi stessi:

assicurare la continuità di un minimo di popolazione e di attività agricola indispensabile alla conservazione e protezione dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa idrogeologica del territorio interamente montano della Regione;

il raggiungimento di livelli di reddito per U.L.U. comparabile con quello raggiunto in attività extra-agricola;

raggiungimento di unità aziendali aventi dimensioni tecnicamente ed economicamente valide;

sviluppo della cooperazione agricola in tutti i settori, con particolare riguardo a quello della conduzione in comune delle aziende e degli allevamenti;

incremento e valorizzazione delle produzioni agricole tipiche della Regione e ormai consolidate nel particolare ambiente montano;

realizzazione prioritaria delle infrastrutture agricole anche a carattere interaziendale, con particolare riguardo alla elettrificazione, agli acquedotti e alla viabilità rurale;

attuazione di tutti i miglioramenti fondiari a carattere aziendale o interaziendale indispensabili per una razionale ed economica gestione dell'azienda agraria, avuto riguardo agli specifici indirizzi produttivi (opere irrigue, fabbricati, sistemazione dei terreni, magazzini di raccolta e trasformazione di prodotti agricoli);

tendere alla realizzazione di una efficiente organizzazione aziendale, di una conveniente combinazione dei fattori produttivi e di una sufficiente organizzazione amministrativa, contabile e di direzione tecnica dell'azienda agraria;

assicurare una conveniente capacità imprenditoriale e la continuità nel tempo della conduzione dell'azienda o delle aziende;

nel settore dei miglioramenti agrari i piani di sviluppo dovranno assicurare una conveniente meccanizzazione agricola, una sufficiente dotazione delle scorte vive e morte nonchè dei capitali circolanti indispensabili ad una regolare conduzione delle aziende;

miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola, con specifico riferimento alle colture foraggere, ai pascoli, alle produzioni arboree pregiate (limitatamente alle zone che ne hanno la vocazione agronomica);

espletamento dell'attività zootecnica nel rispetto degli indirizzi e delle leggi zootecniche e sanitarie vigenti in materia. In particolare, si fa riferimento alla scelta del bestiame, alla selezione e al suo miglioramento, al risanamento, alla profilassi delle malattie, alla raccolta e alla trasformazione razionale del latte.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni professionali più rappresentative della Regione, con proprio decreto, provvederà a costituire un comitato consultivo, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza dei piani di sviluppo aziendali, diretti all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture agricole, ai principi ed alle disposizioni comunitarie, ed una commissione che accerti il requisito della capacità professionale degli imprenditori agricoli che abbiano presentato domanda di intervento per l'attuazione dei piani di sviluppo stessi.

Art. 6.

Le provvidenze previste dalla normativa comunitaria per la riforma delle strutture agricole (numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972) non sono cumulabili, per le stesse opere e iniziative, con le analoghe provvidenze previste dalle leggi statali, regionali e, comunque, con gli eventuali benefici concessi da altri enti pubblici.

Art. 7.

L'amministrazione regionale provvederà ad istituire nel bilancio della Regione appositi capitoli nella parte entrate e nella parte spese per l'introito degli stanziamenti che saranno effettuati dallo Stato in applicazione delle direttive comunitarie. La destinazione dei citati stanziamenti è vincolata agli scopi previsti dalla predetta legge.

Contro le decisioni adottate dall'assessorato regionale agricoltura e foreste, in applicazione della presente legge, è consentito ricorso alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse. La giunta regionale si pronuncia in via definitiva sui ricorsi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 dicembre 1975

ANDRIONE

Errata-corrige

Nell'articolo unico, secondo comma, della legge regionale 4 agosto 1975, n. 35, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 9 dell'8 agosto 1975 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 234 del 3 settembre 1975 ove è scritto: « sentiti gli interessati rappresentanti sindacali », leggasi: « sentiti gli interessati *e i* rappresentanti sindacali ».

Nell'art. 10, sesto comma, della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione numero 10 del 9 settembre 1975 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 9 ottobre 1975 ove è scritto: « le disposizioni dei *comuni* 6, 7 e 8 dell'art. 8 », leggasi: « le disposizioni dei *commi* 6, 7 e 8 dell'art. 8 ».

(1053)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760530)